

# STUDIO INTRA S.R.L.

Consulenza ed Assistenza Iva Comunitaria – Intrastat

Ai clienti in indirizzo

Circolare n. 3 del 20/09/2021

## ESTENSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA ALLE OPERAZIONI CON SAN MARINO

Recentemente il MEF ha “aggiornato” la disciplina delle operazioni effettuate tra l'Italia e la Repubblica di San Marino alla luce dell'obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di beni poste in essere tra i due Stati.

In particolare:

- dall'1.10.2021 fino al 30.6.2022 gli operatori, in via transitoria, possono scegliere di emettere e ricevere le fatture in formato elettronico o in formato cartaceo;
- dall'1.7.2022 scatta l'obbligo di emettere e ricevere le fatture in formato elettronico.

Le fatture elettroniche transitano dal Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate.


In particolare:

- le cessioni di beni a San Marino sono considerate non imponibili ai sensi degli artt. 8 e 71 del DPR 633/72;
- per gli acquisti di beni da San Marino (come previsto attualmente) il cedente può emettere la fattura con / senza IVA.

Restano fermi in ogni caso, anche per le operazioni con San Marino, gli esoneri dall'obbligo generalizzato di utilizzo della fatturazione elettronica già stabiliti da specifiche disposizioni (soggetti forfetari / minimi, contribuenti in regime ex Legge n. 398/91, soggetti tenuti all'invio dei dati al STS).

A decorrere dalla data del 1.10.2021 cessano di avere efficacia le disposizioni del DM 24.12.93 contenente la previgente disciplina IVA delle operazioni in esame.

### Cessioni di beni tra Italia e San Marino



**N.B.**  
**Tramite lo specifico servizio di consultazione gestito dall'Agenzia delle Entrate, il cedente o acquirente italiano può visualizzare, oltre ai dati fiscali delle fatture elettroniche emesse o ricevute relative agli scambi con San Marino, anche l'esito dei relativi controlli.**

**STUDIO INTRA S.R.L.**

Sede Legale e Uff. Operativi: Viale Solferino, 11 - 43123 PARMA (PR)

Tel. 0521/970489 – info@studiointra.eu - P. Iva 02552140341 - cap. soc. 10.000,00 € - Reg. Imp. Parma Nr. 02552140341

Il Decreto in esame regola gli scambi di beni con San Marino distinguendo tra:

- cessioni di beni verso San Marino;
- acquisti di beni da San Marino:
  - a) con addebito dell'imposta;
  - b) senza addebito dell'imposta.

## DISPOSIZIONI GENERALI

Le cessioni di beni ad operatori economici residenti a San Marino sono assimilate alle esportazioni. Relativamente agli acquisti di beni da parte di un soggetto IVA italiano da un operatore sammarinese sono utilizzabili due procedure, alternative, a scelta delle parti, ossia il cedente sammarinese può emettere una fattura con IVA ovvero senza indicazione dell'imposta. In quest'ultimo caso l'IVA va "regolarizzata" dall'acquirente.

### **AMBITO APPLICATIVO**

1 - Le cessioni di beni effettuate mediante trasporto / consegna a San Marino, da parte di soggetti passivi IVA residenti, stabiliti in Italia, nei confronti di operatori economici che hanno comunicato il proprio numero di identificazione sono considerate non imponibili ex artt. 8 e 9, DPR n. 633/72, in base al richiamo dell'art. 71 del DPR 633/72.

2 - Per l'introduzione di beni in Italia provenienti da San Marino, oltre a quanto previsto dall'art. 71, DPR n. 633/72, trovano applicazione le nuove disposizioni contenute nel Decreto in esame, che prevedono, in sintesi, due modalità (alternative) di assolvimento dell'IVA.

### **MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI (momento di emissione della fattura)**

Ai fini della data rilevante per l'emissione della fattura, le operazioni in esame si considerano effettuate all'inizio del trasporto / spedizione, all'acquirente / a terzi per suo conto:

- dall'Italia
- o
- da San Marino.

Se gli effetti traslativi / costitutivi si producono in un momento successivo, l'operazione si considera effettuata:

- nel momento in cui gli stessi si producono;
- comunque dopo un anno dalla consegna / spedizione.

### **N.B.**

**Se anteriormente al verificarsi dei predetti eventi è emessa fattura / pagato il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato / pagato, alla data della fattura / pagamento.**

## CESSIONI DI BENI A SAN MARINO

Le fatture emesse in formato elettronico dai soggetti passivi residenti, stabiliti in Italia, nei confronti di operatori sammarinesi che abbiano comunicato il proprio numero di identificazione (da riportare in fattura), accompagnate da ddt / altro documento idoneo, sono trasmesse da Sdl all'Ufficio Tributario di San Marino.


La non imponibilità ex artt. 8 e 9, DPR n. 633/72 è subordinata al fatto che l'Ufficio Tributario di San Marino convaldi la regolarità della fattura.

Nel Provvedimento 5.8.2021 l'Agenzia precisa che tramite il servizio di consultazione delle fatture elettroniche, oltre ai dati fiscali della fattura elettronica emessa, il cedente italiano visualizza la fattura elettronica inviata a San Marino, con il relativo esito dei controlli effettuati dall'Ufficio Tributario di San Marino.

### **N.B.**

**Se nei 4 mesi successivi all'emissione della fattura, l'Ufficio Tributario non convalida la regolarità (esito negativo), la cessione va assoggettata ad IVA e il cedente italiano, nei 30 giorni successivi, deve emettere nota di variazione ex art. 26, comma 1, DPR n. 633/72, senza sanzioni e interessi.**

### Cessioni di beni a San Marino



#### CODICE DESTINATARIO

L'Ufficio Tributario di San Marino con la Circolare 31.08.2021 n. 92466, ha reso noto il seguente codice destinatario (7 caratteri alfanumerici)

**2R4GT08**

L'omessa compilazione del campo "Codice destinatario" comporta lo scarto della fattura da parte di SDI.

#### EMISSIONE FATTURA CARTACEA

In caso di emissione della fattura cartacea, va emessa in 3 esemplari, due dei quali sono consegnati all'acquirente.

La non imponibilità ex artt. 8 e 9, DPR n. 633/72 è subordinata al fatto che il cedente sia in possesso di un esemplare della fattura restituita dall'acquirente sammarinese vidimata con l'indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura "Rep. di San Marino - Uff. tributario".

#### **N.B.**

**L'operatore italiano qualora non riceva dall'acquirente entro 4 mesi dall'emissione della fattura il predetto esemplare della fattura cartacea vidimata dall'Ufficio Tributario di San Marino, dovrà inviare un'apposita comunicazione al Ufficio Tributario e, per conoscenza, anche alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino. Se entro 30 giorni, non ha ricevuto l'esemplare della fattura vidimata, dovrà emettere nota di variazione ex art. 26, comma 1, DPR n. 633/72, senza sanzioni e interessi.**

#### CESSIONI DI BENI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI PRIVATI

Le cessioni di beni nei confronti di soggetti privati sammarinesi, ad eccezione:

- delle cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
- delle vendite a distanza (nozione allineata a quella introdotta dal dlgs 83/2021, con possibilità di tassazione nel paese di partenza sino al raggiungimento della soglia di euro 28.000 annui, oltre i quali sarà obbligatorio identificarsi nel paese di destinazione per assolvere l'iva del paese dell'acquirente)

sono da assoggettare ad IVA in Italia con applicazione dell'aliquota ivi prevista.

In ogni caso le cessioni verso operatori di San Marino a partire dal 01.10.2021 non saranno più soggette all'obbligo di esposizione nei modelli intra.

ACQUISTI DI BENI DA SAN MARINO

Il Decreto in esame disciplina gli adempimenti a carico degli operatori, distinguendo a seconda che la fattura emessa dal cedente sammarinese sia elettronica o cartacea e preveda l'addebito o meno dell'IVA.

**FATTURA DA SAN MARINO CON ADDEBITO DELL'IVA**

Le fatture elettroniche emesse dagli operatori sammarinesi muniti del numero di identificazione, per le cessioni di beni spediti / trasportati in Italia accompagnate da ddt / altro documento idoneo, sono trasmesse dall'Ufficio Tributario di San Marino a SdI, il quale le recapita all'acquirente italiano. Quest'ultimo può visualizzare, tramite lo specifico servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, le fatture elettroniche ricevute.

L'esito positivo del controllo da parte della Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino è reso noto:

- all'Ufficio Tributario di San Marino;
- **all'acquirente, che da tale momento può detrarre l'IVA.**

L'Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 5.8.2021 specifica che, tramite il servizio di consultazione delle fatture elettroniche, per gli acquisti di beni da San Marino con addebito dell'IVA, oltre ai dati fiscali della fattura elettronica ricevuta, l'acquirente italiano visualizza i dati della fattura elettronica inviata dall'operatore sammarinese e l'esito dei controlli effettuati dalla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino, al fine di poter procedere alla detrazione dell'IVA.

**Emissione fattura cartacea**

In caso di emissione di fattura cartacea da parte del cedente sammarinese con addebito dell'IVA, quest'ultimo:


- emette la fattura in 3 esemplari, indicando il proprio numero di identificazione e la partita IVA dell'acquirente italiano e le presenta all'Ufficio Tributario di San Marino;
- trasmette all'acquirente italiano la fattura originale **restituita e vidimata con datario e timbrata con impronta a secco** dall'Ufficio Tributario di San Marino.

La fattura ricevuta dall'acquirente italiano va annotata nel registro degli acquisti operando la detrazione dell'IVA in base alle consuete regole del DPR n. 633/72.

**FATTURA DA SAN MARINO SENZA ADDEBITO DELL'IVA**

Il cedente sammarinese può emettere fattura elettronica senza indicazione dell'IVA dovuta. L'acquirente italiano, al quale la fattura è stata recapitata tramite SdI, deve assolvere l'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, indicando l'ammontare dell'imposta dovuta con le modalità previste per l'integrazione delle fatture elettroniche (è verosimile che l'Agenzia delle Entrate preveda uno specifico "Tipo documento" da utilizzare per l'integrazione elettronica).

**Acquisti beni da San Marino**



**EMISSIONE FATTURA CARTACEA**

In caso di emissione di fattura cartacea da parte del cedente sammarinese senza addebito dell'IVA, quest'ultimo deve:

- emettere e presentare all'Ufficio Tributario di San Marino la fattura in 2 esemplari, indicando il proprio numero identificativo e la partita IVA dell'acquirente italiano;
- trasmettere all'acquirente uno dei 2 esemplari della fattura restituiti dall'Ufficio Tributario con il timbro a secco circolare.

L'acquirente italiano deve assolvere l'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, indicando l'ammontare dell'IVA sull'esemplare della fattura trasmessa dal fornitore sammarinese e procedere con l'applicazione del reverse charge.

**N.B.**  
**In caso di mancata / irregolare ricezione della fattura, l'acquirente italiano provvede all'emissione / regolarizzazione della stessa nei termini di cui all'art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. n. 471/97 (ossia, 4 mesi + 30 giorni dalla mancata / irregolare emissione della fattura da parte del cedente sammarinese).**

## PRESTAZIONI DI SERVIZI

Per le prestazioni di servizi, rese nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il proprio numero di identificazione, come disposto dall'art. 20 del Decreto in esame e confermato dall'Agenzia delle Entrate nel citato Provvedimento 5.8.2021, la fattura di cui all'art. 21, comma 6-bis, lett. b), DPR n. 633/72, può essere emessa in formato elettronico tramite SdI, che la trasmette all'Ufficio Tributario di San Marino per il successivo inoltro al committente.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in materia.  
Cordiali saluti.

**STUDIO INTRA S.R.L.**

**STUDIO INTRA S.R.L.**

*Sede Legale e Uff. Operativi: Viale Solferino, 11 - 43123 PARMA (PR)*

*Tel. 0521/970489 – Fax 0521/925767 - P. Iva 02552140341 - c.a.p. soc. 10.000,00 € - Reg. Imp. Parma Nr. 02552140341*